PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 02.10.2019

Circolare 21/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti con partita IVA

Oggetto: obbligatoria la presentazione di una nuova delega per la conservazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate.

Nei prossimi giorni (la scadenza prevista è quella del 31.10.2019 con la conseguente necessità di raccogliere la Vs. firma almeno entro il 16.10.2019) avremo bisogno della Vostra firma su una nuova delega da presentare all'Agenzia delle Entrate per eseguire poi, con le nuove modalità stabilite a maggio 2019, una specifica richiesta sul portale "Fatture e corrispettivi" di adesione al servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, richiesta che deve essere esplicitamente indicata sul portale dell'Agenzia per evitare la cancellazione del contenuto delle fatture elettroniche emesse e ricevute (natura, quantità e descrizione dei beni ceduti e servizi prestati).

I clienti che intendessero provvedere in proprio a tale adempimento sono pregati di comunicarlo allo Studio Via email entro mercoledì 09.10.2019.

Entrando nel merito della richiesta dell'Agenzia delle Entrate va innanzittuto precisato che le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, **devono essere conservate obbligatoriamente in modalità elettronica** (ai sensi dell'articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972).

La conservazione elettronica, tuttavia, **non è la semplice memorizzazione su computer del file della fattura**, ma **un processo con precise regole tecniche** dettate da specifiche disposizioni di legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale). Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve terminare entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui si riferiscono (entro il 31 gennaio 2021 per le fatture del 2019).

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia, negli anni, di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione). **Solo la fattura conservata secondo le specifiche regole tecniche ha valore legale e i suoi duplicati possono essere prodotti validamente. Le copie dei files delle fatture semplicemente "memorizzate" non hanno alcun valore legale** (poiché possono essere modificate a posteriori ed essere differenti dall'originale inviato al SdI).

L'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma, della durata di 15 anni, per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio cui lo Studio ha aderito per Vostro conto nel mese di dicembre presentando apposita delega presso l'Ufficio delle Entrate e poi accedendo, come "delegato", nella Vostra area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". La funzionalità prevede come prerequisito l'adesione ad una convenzione di servizio specifico.

Per il contribuente che sceglie di aderire all'apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma di legge.

Gli adempimenti legati alla conservazione delle fatture elettroniche sembravano finiti qui ma invece non è stato così….

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it

Infatti, con l'intervento "sgradito" del Garante in materia di privacy, **la funzionalità di "consultazione" delle fatture elettroniche è stata disgiunta da quella della conservazione vera e propria ed è stata prevista l'introduzione di una specifica funzionalità,** da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, **per consentire agli operatori di aderire espressamente al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".**

In linea generale il servizio di ausilio offerto dall'Agenzia delle Entrate, accessibile previa adesione, **consiste nella consultazione e acquisizione dei "file fattura" sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio** (SdI).

Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i "dati fattura"[1]. I dati esclusi dalla possibilità di consultazione, in caso di mancata adesione, sono natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione (in pratica il contenuto della fattura). Nel caso in cui almeno una delle parti aderisca alla consultazione – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione **esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione**.

Nel caso in cui nessuna delle parti (mittente e destinatario) aderisca al servizio, **l'Agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei "file fattura" e memorizza esclusivamente i "dati fattura".** Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate (per gli operatori Iva, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari appositamente delegati). **Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.**

Dopo l'intervento del Garante, l'Agenzia ha deciso di continuare a rendere disponibile **provvisoriamente** la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, procedendo alla **temporanea memorizzazione dei "file fattura"** e rendendoli disponibili in consultazione agli utenti **fino al 31.10.2019.**

Dopo questa data, la mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei "file" memorizzati nel periodo transitorio e renderà quindi necessario ricorrere al servizio di conservazione sostitutiva a norma con altri gestori privati (che sono a pagamento) e trasferendo loro tutte le fatture emesse e ricevute entro i termini per provvedere alla conservazione (files che invece sono già disponibili presso l'Agenzia delle Entrate), con ulteriore dispersione di energie e di costi.

Purtroppo l'Agenzia delle Entrate ha richiesto per l'adesione al servizio la presentazione di una nuova delega non ritenendo più valida quella presentata nel dicembre 2018.

Questo comporta che lo Studio dovrà predisporre, farLe firmare e presentare all'Ufficio delle Entrate, una nuova delega per aderire alle richieste dell'Agenzia, accedendo poi al portale "Fatture e corrispettivi" e attivando per Vostro conto, entro il 31 ottobre, il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Nei prossimi giorni verrà contattato dallo Studio per la raccolta delle firme necessarie.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

[1] di cui al paragrafo 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. "Per dati fattura si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972 ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato B, compreso il codice hash.